



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 febbraio 2017 n.24

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 19 della Legge 20 settembre 1985 n.108;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 13 febbraio 2017;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICA DELLE NORME PER LA DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE DEI
VEICOLI E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
TECNICHE DI CUI ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1985 N.108
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art. 1

1 L'articolo 3 della Legge 20 settembre 1985 n. 108 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Classificazione dei veicoli)

1. I veicoli si classificano in:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) veicoli a motore leggero a due ruote e ciclomotori a due e tre ruote;
- e) motocicli;
- f) tricicli;
- g) quadricicli;
- h) autoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) carrelli;
- o) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e o) sono

altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) categoria L: veicoli a motore a due, tre e quattro ruote, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti.

a1) Si applicano le seguenti categorie e sottocategorie come specificato nell'Allegato 1 al presente decreto delegato:

a1a) veicoli della categoria L1e (veicoli a motore leggero a due ruote), i cui criteri comuni di classificazione sono indicati nell'Allegato 1; i veicoli della categoria L1e si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

sottocategoria L1e-A (cicli a propulsione) e sottocategoria L1e-B (ciclomotori a due ruote), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1.

a1b) veicoli della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), i cui criteri comuni di classificazione sono indicati nell'Allegato 1; i veicoli della categoria L2e si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

sottocategoria L2e-P (ciclomotori a tre ruote per il trasporto di passeggeri) e sottocategoria L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1.

a1c) veicoli della categoria L3e (motocicli a due ruote), i cui criteri comuni di classificazione sono indicati nell'Allegato 1; i veicoli della categoria L3e si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

sottocategoria L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni), sottocategoria L3e-A2 (motociclo a medie prestazioni), sottocategoria L3e-A3 (motociclo ad alte prestazioni), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1.

Le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 comprendono le seguenti sotto-sottocategorie i cui criteri aggiuntivi rispetto ai criteri supplementari delle sottocategorie sono indicati nell'Allegato 1:

L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E motocicli enduro;

L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T motocicli trial.

a1d) veicoli della categoria L4e (motocicli a due ruote con sidecar), i cui criteri comuni di classificazione sono indicati nell'Allegato 1.

a1e) veicoli della categoria L5e (tricicli a motore), i cui criteri comuni di classificazione sono indicati nell'Allegato 1; i veicoli della categoria L5e si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

sottocategoria L5e-A (tricicli), sottocategoria L5e-B (tricicli commerciali), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1.

a1f) veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri), i cui criteri comuni di classificazione sono indicati nell'Allegato 1; i veicoli della categoria L6e si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

sottocategoria L6e-A (quad da strada leggeri), sottocategoria L6e-B (quadricicli leggeri), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1.

I veicoli della sottocategoria L6e-B si suddividono nelle seguenti sotto-sottocategorie:

L6e-BP (quadricicli leggeri per il trasporto di passeggeri), L6e-BU (quadricicli

leggeri per scopi commerciali), i cui criteri aggiuntivi rispetto ai criteri supplementari della sottocategoria L6e-B sono indicati nell'Allegato 1.

a1g) veicoli della categoria L7e (quadricicli pesanti), i cui criteri comuni di classificazione sono indicati nell'Allegato 1; i veicoli della categoria L7e si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

sottocategoria L7e-A (quad da strada pesanti), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1. I veicoli della sottocategoria L7e-A si suddividono nelle seguenti sotto-sottocategorie:

L7e-A1: quad da strada pesanti A1, L7e-A2: quad da strada pesanti A2, i cui criteri aggiuntivi rispetto ai criteri supplementari della sottocategoria L7e-A sono indicati nell'Allegato 1.

sottocategoria L7e-B (quad entro/fuori strada), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1. I veicoli della sottocategoria L7e-B si suddividono nelle seguenti sotto-sottocategorie:

L7e-B1: quad entro/fuori strada, L7e-B2: buggy con sedili affiancati, i cui criteri aggiuntivi rispetto ai criteri supplementari della sottocategoria L7e-B sono indicati nell'Allegato 1.

sottocategoria L7e-C (quadricicli pesanti), i cui criteri supplementari di classificazione sono indicati nell'Allegato 1. I veicoli della sottocategoria L7e-C si suddividono nelle seguenti sotto-sottocategorie:

L7e-CP: quadricicli pesanti per il trasporto di passeggeri, L7e-CU: quadricicli pesanti per scopi commerciali, i cui criteri aggiuntivi rispetto ai criteri supplementari della sottocategoria L7e-C sono indicati nell'Allegato 1.

a2) I veicoli della categoria L sono ulteriormente suddivisi in base al sistema di propulsione del veicolo:

a2a) motore a combustione interna:

- motore ad accensione spontanea (AS),
- motore ad accensione comandata (AC);

a2b) motore a combustione esterna, motore a turbina o motore rotativo a pistone; ai fini delle prescrizioni in materia di tutela ambientale e di sicurezza funzionale il veicolo è assimilato ai veicoli a motore a combustione interna di tipo AC;

a2c) motore ad aria precompressa che non emette livelli di inquinanti o di gas inerti superiori ai livelli presenti nell'aria ambiente; ai fini delle prescrizioni in materia di sicurezza funzionale e di stoccaggio e alimentazione del carburante il veicolo è assimilato ai veicoli con alimentazione a carburante gassoso;

a2d) motore elettrico;

a2e) veicoli ibridi dotati di una combinazione dei sistemi di propulsione di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente paragrafo o di una combinazione multipla di tali

configurazioni di propulsione, inclusi i motori elettrici e a combustione multipla.

a3) Un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria superiore di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie:

a3a) categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3;

a3b) categoria L2e e categoria L5e con le sottocategorie L5e-A e L5e-B;

a3c) categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C;

a3d) qualsiasi altra sequenza logica di categorie e sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall'autorità d'omologazione.

b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5000 Kg.;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5000 Kg.;

c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3500 Kg.;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3500 Kg. ma non superiore a 12000 Kg.;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12000 Kg.;

d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 750 Kg.;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 750 Kg. ma non superiore a 3500 Kg.;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3500 Kg. ma non superiore a 10000 Kg.;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10000 Kg.”.

Art. 2

1 L'articolo 5 della Legge n. 108/1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art.5
(*Velocipedi*)

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che

si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.”.

Art. 3

1. L'articolo 6 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(*Veicoli a motore leggero a due ruote e ciclomotori a due e tre ruote*)

1. I veicoli a motore leggero e i ciclomotori a due e tre ruote sono veicoli appartenenti alle categorie internazionali L1e, L2e e rispettive sottocategorie, le cui caratteristiche sono indicate nell'Allegato 1.”.

Art. 4

1. L'articolo 7 della Legge n. 108/1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(*Motocicli*)

1. I motocicli sono veicoli appartenenti alle categorie internazionali L3e, L4e, e rispettive sottocategorie e sotto-sottocategorie, le cui caratteristiche sono indicate nell'Allegato 1.”.

Art. 5

1. L'articolo 7 bis della Legge n. 108/1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 7 bis
(*Tricicli*)

1. I tricicli sono veicoli appartenenti alla categoria internazionale L5e e rispettive sottocategorie, le cui caratteristiche sono indicate nell'Allegato 1.”.

Art. 6

1. L'articolo 7 ter della Legge n. 108/1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 7 ter
(*Quadricicli*)

1. I quadricicli sono veicoli appartenenti alle categorie internazionali L6e, L7e, e rispettive sottocategorie e sotto-sottocategorie, le cui caratteristiche sono indicate nell'Allegato 1.”.

Art. 7

1. L'articolo 14 della Legge n. 108/1985 è sostituito dal seguente:

**“Art. 14
(Controllo di velocità)**

1. I limiti di velocità indicati nell'Allegato 1 sono quelli ottenuti per costruzione e sono riferiti al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore e al rapporto di trasmissione più alto.
2. Detti limiti vengono verificati con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (peso Kg. 70 +/- 5).”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 febbraio 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti

ALLEGATO 1

Classificazione dei veicoli

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L1e-L7e	Tutti i veicoli della categoria L	(1) lunghezza $\leq 4\ 000$ mm o $\leq 3\ 000$ mm per i veicoli L6e-B o $\leq 3\ 700$ mm per i veicoli L7e-C; (2) larghezza $\leq 2\ 000$ mm o $\leq 1\ 000$ mm per i veicoli L1e o $\leq 1\ 500$ mm per i veicoli L6e-B e L7e-C; (3) altezza $\leq 2\ 500$ mm.

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L1e	Veicolo a motore leggero a due ruote	(4) due ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a, punto a2 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985; (5) cilindrata ≤ 50 cm ³ se un motore a combustione interna AC fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (6) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 45 Km/h; (7) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ $\leq 4\ 000$ W; (8) massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L1e-A	Cicli a propulsione	(9) veicoli a pedali dotati di una propulsione ausiliaria destinata primariamente ad assistere la pedalata; (10) la potenza della propulsione ausiliaria è interrotta a una velocità del veicolo ≤ 25 km/h; (11) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ $\leq 1\ 000$ W; (12) i tricicli o quadricicli a pedalata assistita conformi ai criteri specifici supplementari della sottocategoria da (9) a (11) sono classificati come tecnicamente equivalenti ai veicoli L1e-A.
L1e-B	Ciclomotore a due ruote	(9) ogni altro veicolo della categoria L1e che non può essere classificato secondo i criteri da (9) a (12) come veicolo L1e-A.

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L2e	Ciclomotore a tre ruote	(4) tre ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a, punto a2 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985; (5) cilindrata ≤ 50 cm ³ se un motore a combustione interna AC, o cilindrata ≤ 500 cm ³ se un motore a combustione AS fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (6) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 45 km; (7) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ $\leq 4\,000$ W; (8) massa in ordine di marcia ≤ 270 kg; (9) dotato di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L2e-P	Ciclomotore a tre ruote per il trasporto di passeggeri	(10) veicolo L2e diverso da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione per i veicoli L2e-U.
L2e-U	Ciclomotore a tre ruote per scopi commerciali	(10) progettato esclusivamente per il trasporto di beni con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) lunghezza piano di carico \times larghezza piano di carico $\geq 0,3 \times$ lunghezza veicolo \times larghezza massima veicolo; oppure b) un'area di carico equivalente a quanto definito sopra, utilizzata per installare macchinari e/o equipaggiamenti; c) progettato con un piano di carico nettamente separato mediante una parete rigida dall'area riservata agli occupanti del veicolo; d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi.

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L3e ⁽²⁾	Motociclo a due ruote	(4) due ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a, punto a2 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985; (5) massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore; (6) veicolo a due ruote che non può essere classificato come della categoria L1e.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L3e-A1	Motociclo a basse prestazioni	(7) cilindrata ≤ 125 cm ³ ; (8) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ ≤ 11 kW; (9) rapporto potenza ⁽¹⁾ /peso $\leq 0,1$ kW/kg.
L3e-A2	Motociclo a medie prestazioni	(7) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ ≤ 35 kW; (8) rapporto potenza ⁽¹⁾ /peso $\leq 0,2$ kW/kg; (9) non derivato da un veicolo dotato di un motore con il doppio della sua potenza ⁽¹⁾ ; (10) veicolo L3e che non può essere classificato in base ai criteri supplementari della sottocategoria da (7) a (9) come veicolo L3e-A1.
L3e-A3	Motociclo ad alte prestazioni	(7) qualsiasi altro veicolo della categoria L3e che non può essere classificato in base ai criteri di classificazione di un veicolo L3e-A1 o L3e-A2.

Sotto-sottocategorie	Nome della sotto-sottocategoria	Criteri della sotto-sottocategoria aggiuntivi rispetto ai criteri della sottocategoria dei veicoli L3e-A1, L3e-A2 o L3e-A3
L3e-AxE (x = 1, 2 o 3)	Motocicli enduro	a) altezza sella ≥ 900 mm; b) luce da terra ≥ 310 mm; c) rapporto di trasmissione totale nella marcia piú alta (rapporto primario \times rapporto secondario nella marcia piú alta \times rapporto finale di trasmissione) $\geq 6,0$; d) massa in ordine di marcia piú la massa della batteria in caso di propulsione elettrica o ibrida ≤ 140 kg; e) senza posto passeggero.
L3e-AxT (x = 1, 2 o 3)	Motocicli trial	a) altezza sella ≤ 700 mm; b) luce da terra ≥ 280 mm; c) capacit� del serbatoio ≤ 4 litri; d) rapporto di trasmissione totale nella marcia piú alta (rapporto primario \times rapporto secondario nella marcia piú alta \times rapporto finale di trasmissione) $\geq 7,5$; e) massa in ordine di marcia ≤ 100 kg; f) senza posto passeggero.
Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L4e	Motociclo a due ruote con sidecar	(4) veicolo base a motore conforme ai criteri di classificazione e sottoclassificazione per i veicoli L3e; (5) veicolo base dotato di un sidecar; (6) con un massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente sul motociclo con sidecar; (7) con un massimo di due posti a sedere per passeggeri nel sidecar; (8) massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L5e	Triciclo a motore	(4) tre ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a, punto a2 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985; (5) massa in ordine di marcia \leq 1 000 kg; (6) veicolo a tre ruote che non può essere classificato come categoria L2e.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L5e-A	Triciclo	(7) veicoli L5e diversi da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione dei veicoli L5e-B; (8) con un massimo di cinque posti a sedere, incluso il sedile del conducente.
L5e-B	Triciclo commerciale	(7) progettato come veicolo commerciale e caratterizzato da un abitacolo chiuso per conducente e passeggero accessibile al massimo da tre lati; (8) dotato di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente; (9) progettato esclusivamente per il trasporto di beni con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) lunghezza piano di carico \times larghezza piano di carico \geq 0,3 \times lunghezza veicolo \times larghezza veicolo; oppure b) un'area di carico equivalente a quanto definito sopra, progettata per installare macchinari e/o equipaggiamenti; c) progettato con un piano di carico nettamente separato mediante una parete rigida dall'area riservata agli occupanti del veicolo; d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi.

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L6e	Quadriciclo leggero	(4) quattro ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a, punto a2 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985; (5) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 45 km/h; (6) massa in ordine di marcia ≤ 425 kg; e (7) cilindrata ≤ 50 cm ³ se un motore AC, o cilindrata ≤ 500 cm ³ se un motore AS fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (8) dotato di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L6e-A	Quad da strada leggero	(9) veicoli della categoria L6e non conformi ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L6e-B; (10) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ $\leq 4\,000$ W.
L6e-B	Quadriciclo leggero	(9) abitacolo chiuso per conducente e passeggero accessibile al massimo da tre lati; (10) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ $\leq 6\,000$ W.
Sotto-sottocategorie	Nome della sotto-sottocategoria	Criteri della sotto-sottocategoria aggiuntivi rispetto ai criteri della sottocategoria per un veicolo L6e-B
L6e-BP	Quadriciclo leggero per il trasporto di passeggeri	(11) veicolo L6e-B progettato principalmente per il trasporto di passeggeri; (12) veicolo L6e-B diverso da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L6e-BU.
L6e-BU	Quadriciclo leggero per scopi commerciali	(11) progettato esclusivamente per il trasporto di merci con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) lunghezza piano di carico \times larghezza piano di carico $\geq 0,3 \times$ lunghezza veicolo \times larghezza veicolo; oppure b) un'area di carico equivalente a quanto definito sopra per installare macchinari e/o equipaggiamenti; c) progettato con un piano di carico nettamente separato mediante una parete rigida dall'area riservata agli occupanti del veicolo; d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi.

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L7e	Quadriciclo pesante	(4) quattro ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a, punto a2 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985; (5) massa in ordine di marcia: a) ≤ 450 kg per il trasporto di passeggeri; b) ≤ 600 kg per il trasporto di merci; (6) veicolo L7e che non può essere classificato come veicolo L6e.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L7e-A	Quad da strada pesante	(7) veicoli L7e non conformi ai criteri specifici di classificazione per i veicoli L7e-B o L7e-C; e (8) veicolo progettato solamente per il trasporto di passeggeri; (9) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ ≤ 15 kW.
Sotto-sottocategorie	Nome della sotto-sottocategoria	Criteri supplementari della sotto-sottocategoria
L7e-A1	Quad da strada pesante A1	(10) massimo due posti, con sella, incluso il posto del conducente; (11) manubrio per il comando dello sterzo.
L7e-A2	Quad da strada pesante A2	(10) veicolo L7e-A non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-A1; (11) massimo due posti, con sedile, incluso il posto del conducente.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L7e-B	Quad entro/fuori strada	(7) veicolo L7e non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-C; (8) luce da terra ≥ 180 mm.
Sotto-sottocategorie	Nome della sotto-sottocategoria	Criteri supplementari della sotto-sottocategoria
L7e-B1	Quad entro/fuori strada	(9) massimo due posti, con sella, incluso il posto del conducente; (10) dotato di un manubrio per il comando dello sterzo; (11) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 90 km/h; (12) rapporto interasse/luce da terra ≤ 6 .
L7e-B2	Buggy con sedili affiancati	(9) veicolo L7e-B diverso da un veicolo L7e-B1; (10) massimo tre posti, con sedile, due dei quali affiancati, incluso il posto del conducente; (11) potenza nominale continua o netta massima ≤ 15 kW; (12) rapporto interasse/luce da terra ≤ 8 .
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L7e-C	Quadriciclo pesante	(7) veicolo L7e non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-B; (8) potenza nominale continua o netta massima ≤ 15 kW; (9) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 90 km/h; (10) abitacolo chiuso per conducente e passeggero, accessibile al massimo da tre lati.
Sotto-sottocategorie	Nome della sotto-sottocategoria	Criteri della sotto-sottocategoria aggiuntivi rispetto ai criteri della sottocategoria dei veicoli L7e-C
L7e-CP	Quadriciclo pesante per il trasporto di passeggeri	(11) veicolo L7e-C non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-CU; (12) massimo quattro posti, con sedile, incluso il posto del conducente.
L7e-CU	Quadriciclo pesante per scopi commerciali	(11) progettato esclusivamente per il trasporto di beni con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) lunghezza piano di carico \times larghezza piano di carico $\geq 0,3 \times$ lunghezza veicolo \times larghezza veicolo; oppure b) un'area di carico equivalente a quanto definito sopra, progettata per installare macchinari e/o equipaggiamenti; c) progettato con un piano di carico nettamente separato mediante una parete rigida dall'area riservata agli occupanti del veicolo; d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi; (12) massimo due posti, con sedile, incluso il posto del conducente.

Note

(1) I limiti di potenza di cui all'allegato I sono basati sulla potenza nominale continua massima per i veicoli a propulsione elettrica e sulla potenza massima netta per i veicoli con motore a combustione. Il peso di un veicolo è considerato uguale alla sua massa in ordine di marcia.

(2) La sottoclassificazione di un veicolo L3e in base alla velocità massima di costruzione pari o inferiore a 130 km/h oppure superiore a 130 km/h è indipendente dalla sua sottoclassificazione nelle classi di prestazione della propulsione L3e-A1 (anche se sia improbabile il raggiungimento di 130 km/h), L3e-A2 o L3e-A3.